

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1919

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

ALFONSO DE BLASIO

SENATORE DEL REGNO

NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 7 GENNAIO 1919



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE

VIA FEDERICO CESI, 45

1919

01732

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1919

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

ALFONSO DE BLASIO

SENATORE DEL REGNO

NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 7 GENNAIO 1919



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE

VIA FEDERICO CESI, 45

—
1919

Eccellenze, Signori,

Ora che per la trionfale vittoria delle armi d'Italia, sotto l'alta guida del Re, Duce Supremo, è finalmente raggiunto il millenario ideale della stirpe italica, a noi è dato, e ne siamo esultanti, di compiere questo nostro rito annuale con radiosi auspici.

Cessato il furor della guerra, sorge una ridente aurora di calma, e comincia a ristabilirsi la giustizia fra le umane adunanze.

Dopo tante amarezze, avrem finalmente la gioia di vedere la nostra Patria adorata, grande ed unita, dalle sicule marine alla cima dell'Alpe, che serra Lamagna, dalle onde tirrene al golfo di Fiume, ed alle isole dalmate, antiche terre di Roma, e poi di S. Marco.

Essa, la gran madre dei popoli, incoronata di vittoria, s'asside ora, nella sua augusta regalità, fra le grandi nazioni, in un nimbo di gloria immortale.

Sia fortuna a Lei sempre serena.

Ed è ben giusto che Le sorrida sempre la sua benigna stella, poichè Essa sdegnò d'associarsi all'aggressione meditata dagli Imperi Centrali (aggressione che altra volta aveva potuto sventare), respinse promesse ed offerte, e solo ispi-

randosi alle storiche, nobilissime tradizioni della sua civiltà, spontanea discese in campo, per la libertà delle genti, in un momento di estremo pericolo, quando i tedeschi, invase le Fiandre e la Francia, ottenevano pure grandi successi sugli eserciti russi.

E fu Essa, che vinto il nemico, in tante battaglie, sull'Isonzo, sul Carso e sul Piave, impedì agli eserciti imperiali di congiungersi insieme, ed irrompere uniti, nelle pianure di Francia.

All'Italia nostra è, quindi, più che mai dovuto (come ben disse il nostro illustre Presidente, in un mirabile discorso) che sia stato ristabilito nel mondo il diritto giusto, e cancellato quello empio della spada.

Questo sarà il suo maggior vanto nella storia.

Più che la stessa prodigiosa vittoria sul nemico implacabile, Le sarà di legittimo orgoglio, di aver combattuto per l'uguaglianza degli uomini e la convivenza pacifica dei popoli, ai quali ora è dato:

Lieta il mondo veder, veder la pace
Incoronar l'umana stirpe alfine,
Con lunga serie di felici giorni.

Ma questa infinita nostra letizia non può disgiungersi dal sentimento di profonda riconoscenza verso coloro che, col senno e coll'opera, cogli ardimenti e col sangue, ci diedero la pace vittoriosa e l'unità nazionale.

E c'inchiniamo reverenti alla Maestà del Re, nostro amato Sovrano, che in 41 mesi di epiche lotte, ha diviso coi nostri soldati gioie, ansie e dolori, e sempre sulla linea del fuoco, ed eccitando, coll'esempio, indomiti propositi e forti energie, si mostrò degno della sua fortuna e dell'antica generosa progenie.

E degno dell'antica virtù sabauda, si mostrò pure il Duca d'Aosta, l'invitto comandante della formidabile III^a Armata, al quale, in gran parte, si debbono molte delle vittorie del Carso, la salvezza dell'esercito, dopo l'inesplicabile Caporetto, e le

impetuose manovre del Piave, che tanto concorsero a ridurre il nemico agli estremi.

Rivolgiamo un rispettoso saluto ai contingenti delle truppe alleate, che, con invitto valore, combatterono, fianco a fianco coi nostri valorosi soldati, sui campi di Italia, come questi, fianco a fianco con loro, combatterono su quelli di Albania, di Macedonia e di Francia.

Mandiamo l'espressione della nostra vibrante ammirazione al Condottiero dell'esercito nostro, modesto e silenzioso, ma grande per la fredda sagacia, e nella scelta del momento propizio all'attacco, grande per forza d'animo, insuperabile fermezza e fulgida genialità nella ideazione dei piani, il quale, assunto il comando nell'ora della sventura, benchè premuto da tutte le parti da un nemico assai più numeroso, tracotante e baldanzoso, e fornito di formidabili mezzi di offesa, seppe ricostituire l'esercito e guidarlo ad una delle più grandi vittorie che ricordi la storia, vittoria che, eliminando l'Austria dall'immane conflitto, diè il colpo mortale alla vacillante Germania.

Questa, perduto l'appoggio della sua forte alleata, ed incalzata in Francia e nel Belgio, da Italiani e Francesi, da Americani, da Belgi e Britannici, dovette finalmente, anch'essa, cadere, ed arrendersi.

È pel talento del Diaz che di nuova luce fiammeggiano i fasti leggendari di Roma, e che l'attuale generazione di prodi, ben guidata da lui sui campi di guerra, abbia potuto, nonchè imitare, superare le gesta degli avi.

Colla stessa esultanza, volgiamo pure il pensiero al Presidente del Consiglio, on. Orlando, che abbiamo da lunghi anni imparato ad amare.

A Lui rendiamo onore, poichè, nel momento più minaccioso, seppe trasfondere nel popolo saldi propositi di resistenza ad oltranza, e destare negli animi fede sicura negli alti, immancabili destini del nostro paese.

A Lui, che diede all'anima nazionale la coscienza dell'ora suprema che la Patria attraversava, e temprò quella saldezza morale, senza la quale non si sarebbe conseguita la vittoria,

la magistratura italiana, in quest'ora di gloria, manda, con particolare affezione, il suo fervido plauso ed il saluto del cuore.

E, coll'assecondare il sentimento dell'animo, porgiamo altissimo tributo di onore ai nostri meravigliosi soldati di terra, di mare e dell'aria, fra cui il mesto pensiero ricorda tanti magistrati, funzionari giudiziari ed avvocati, che versarono il loro sangue nel glorioso cimento delle armi.

Costoro, poichè provenivano dalle nostre fila e dalla Curia, e le energie professionali avevan tutte consacrate alla santa causa del dritto, sentivan più vivamente l'avversione contro la prepotenza e la forza, e con maggiore fidanza nei cuori, la combatterono e vinsero.

Il loro eroismo, pertanto, col risplendere, nella luce più fulgida del valore guerriero, si rifletterà sempre, in un aureola di gloria, sull'Ordine nostro e sull'Avvocatura del Regno.

A quei prodi è dovuta la gratitudine perenne della Patria.

E la Patria, nel suo cuore materno, col lieto carme, che già la fama intuona, tramanderà alle pagine della storia il loro nome ed il loro eroismo, con nota d'amore,

Che mai più salda in marmo non si scrisse.

Ci associamo poi con tutta l'effusione dell'animo a coloro che, da un capo all'altro della terra, hanno glorificata la nobile figura del Presidente Wilson, la quale grandeggerà nei secoli, qual simbolo di redenzione e di fratellanza umana.

Gl'Italiani furono ben felici di poter esprimere al grande Statista i loro patriottici sentimenti di imperitura, infinita riconoscenza. Sul Campidoglio augusto, ov'ebbe la cittadinanza di Roma, la sua gloria sfavillò di più fulgida luce.

I trionfatori di un tempo ascendevano il sacro colle, dopo di aver vinti e tratti in catena i barbari; Egli vi salì, dopo di aver soggiogata la barbarie. E la sua gloria sarà di gran lunga maggiore, poichè gli antichi condottieri vinsero colla forza delle armi, mentre Egli trionfò, più che colle armi, colla forza del diritto e degli eterni principj di giustizia, che costi-

tuiscono ora il vangelo di una novella civiltà di amore e di solidarietà fra i popoli.

* * *

In omaggio ad un'antica, affettuosa consuetudine, vi dirò dei mutamenti avvenuti nel personale della Corte.

Pei limiti di età, l'On. Senatore Gui lasciò l'alto ufficio di Presidente di Sezione, che con tanto lustro avea coperto. Le onoranze solenni che gli rendemmo, nel separarci da lui, furono degne dei suoi altissimi meriti e del suo luminoso passato.

Gli successe, assai degnamente, quel distintissimo magistrato che è il Comm. Nicola De Feo, il quale, per dignità di carattere, fermezza di propositi e dovizioso corredo di profonda dottrina, è meritamente circondato dalla più viva ammirazione del nostro Ordine e del Foro.

Al posto, che, nel mio Ufficio, Egli lasciò di Avvocato Generale, ebbe a sostituirlo il Gr. Uff. Raffaele De Notaristefani. Il suo nome è di per sè una lode; la delicata rettitudine del suo animo fermo e generoso e la schietta gentilezza delle forme lo rendono a tutti caro; la vivezza e genialità del suo talento, l'alto intelletto, lo spirito pronto, la coltura varia e profonda nelle scienze giuridiche, ne fanno uno dei più eletti magistrati del Regno.

Ad uno dei seggi di Presidente di Sezione fu chiamato il Grande Uff. Giuseppe Tommasi, il quale occupò il posto del Gr. Ufficiale Giuseppe Martino, chiamato, a sua volta, alla Presidenza del Tribunale delle Prede. Non m'intrattengo in lodi a riguardo di questi due illustri magistrati, poichè tutti ne sanno il grande valore.

Venne promosso a Procuratore Generale di Cagliari il Comm. Domenico Marsico, magistrato di grandissimo pregio, e ben noto nel P. M. pel suo cuore d'artista e la elegante fiorita parola; fu collocato a riposo il Comm. Bonifacio Tocci, e traslocato il Comm. De Gregorio Alfredo alla Cassazione di Napoli; il Comm. Ermelindo De Luca, da Consigliere di Cas-

sazione, fu trasferito al posto di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma. Essi lasciarono a noi grato ricordo di amichevole affetto, ed alla giurisprudenza della Corte il prezioso tesoro del loro sapere.

I detti magistrati vennero sostituiti dai signori Nintta Cav. Uff. Vincenzo, Ciotola Cav. Uff. Eugenio, Fazioli Cav. Uff. Filippo, e Giordano Comm. Giovanni Battista, i quali, con le virtù preclari che li adornano, tengono alto il prestigio della Cassazione e ne conservano intatte le splendide tradizioni di saggezza e di dottrina.

Mi è poi assai caro di testimoniare il mio affetto e dei miei colleghi di Ufficio al Comm. Antonio Cicu, il quale, dopo 45 anni di carica (che tenne prima nella magistratura e poi nel Ministero di Grazia e Giustizia) ha lasciato la Segreteria della Procura Generale, da lui con amorevoli cure diretta per circa due lustri.

Io non so che più lodare in questo pregevolissimo funzionario se l'intelligenza o la modestia, lo zelo e l'abnegazione, o la lealtà del carattere, franco, schietto ed aperto, se la bontà dell'animo, o la squisita gentilezza dei modi. Egli ha tutte le virtù della forte isola dei Sardi, che è la sua cara terra natia.

Su proposta del nostro amatissimo, illustre Guardasigilli gli è stata conferita l'alta onorificenza della Commenda Mauriziana, che è degno premio alla sua assai onorata, ma non molto fortunata carriera.

* * *

I dati statistici civili del decorso anno sono così riassunti:

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918 si esaurirono: 757 ricorsi; ne rimangono pendenti 433. Di questi 160 sono assegnati a discussione, 150 sono sospesi, per trattative di conciliazione.

Dei 757 ricorsi discussi nel 1918, 529 sono stati trattati dalla Sezione civile, 228 dalle Sezioni Unite. Dei 433 ricorsi pendenti, 336 sono di competenza della Sezione civile, 97 delle sezioni Unite.

Dei 529 ricorsi trattati dalla Sezione civile, per 19 vi è stata rinunzia; per 25 vi è stata dichiarazione d'inammissibilità; 178 sono stati accolti; 302 rigettati; per due vi fu rinvio alle Sezioni Unite, e per tre si regolò la competenza tra autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti di Cassazione.

I 228 trattati dalle Sezioni Unite sono stati definiti, con rinunzia, 8, con dichiarazione d'inammissibilità 26, con rinvio alla Sezione semplice 1, con dichiarazione di competenza speciale della Cassazione di Roma 18, con dichiarazione di competenza delle Cassazioni territoriali 5, in sede di conflitto tra Tribunali ordinari e giurisdizioni speciali 6.

Vi furono 135 conflitti tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa. Di essi per 62 fu dichiarata la competenza giudiziaria, per 73 l'amministrativa. I ricorsi contro sentenza di giurisdizioni speciali, per incompetenza od eccesso di potere furono 11. Furono decisi, con annullamento della sentenza impugnata 3, con conferma della sentenza impugnata 8.

Ricorsi per l'art. 547: accolti 8, respinti 10.

Alla Commissione del gratuito patrocinio furono presentati 96 ricorsi. Se ne esaurirono 93 ne rimangono pendenti 3.

Degli esauriti, 38 furono rigettati, 55 accolti.

Innanzi alla Cassazione, dei ricorsi prodotti col gratuito patrocinio, 23 vennero accolti, 25 respinti.

Raccomando vivamente ai signori Avvocati, del cui zelo non dubito, di rivolgere le loro amorevoli cure alla sollecita spedizione di detti ricorsi, onde il povero veda alfine decisa la sua causa e lo Stato possa recuperare le spese anticipate, le quali son sempre considerevoli, avendo il giudizio percorso tutti i gradi di giurisdizione.

Il maggior contingente di lavori, in materia di ordinaria competenza, è stato fornito dalla Corte d'Appello di Roma, con 180 sentenze; seguono: la Corte d'appello di Bologna, con sentenze n. 51 e quella di Aquila con sentenze n. 47.

Le udienze in complesso furono 119, con una media di 6 cause per udienze.

Le cause sulle quali intervenne sentenza, escluse le rinunzie e quelle di rinvio, duravano 6 da meno di tre mesi,

442 da tre mesi a sei, 255 da sei ad un anno, 24 avevano trascorso siffatto periodo di tempo.

Delle sentenze pronunciate, 10 furono pubblicate entro gli otto giorni dalla discussione in udienza, 105 nei quindici giorni, 177 nei venti giorni, 318 nel mese, 116 oltre il mese.

* * *

Esposte le cifre, comincio dal darvi la buona novella che, in grazia della vostra operosità infaticabile ed inesauribile zelo, sono tutte state decise le vecchie cause, onde, al presente non vi è più alcuna pendenza.

In altro mio discorso rilevai che molti ricorsi rimontavano ad oltre sei mesi, ad un anno, ed alcuni a due anni e più.

Ora le cose sono mutate, e noi non discutiamo che ricorsi recentissimi, quelli cioè pei quali sono appena decorsi i termini di legge.

Gli altri, che da più lungo tempo aspettavano il giudizio del magistrato supremo, non sono che un ricordo storico. Il pronunciato definitivo della Cassazione è oggi, non rapido soltanto, ma immediato. Con più sollecitudine non è possibile rendere giustizia, perchè vi sono i termini da rispettare.

Ma per raggiungere questo intento di una prontezza esemplare, che è l'ideale di ogni cuore che ami la giustizia, il lavoro è stato eccezionalmente intenso.

Fatte le debite proporzioni, si ha che in nessun'altra sede i magistrati sono stati gravati da così eccessivo lavoro.

E non trovo men doveroso, ad onor vostro, Eccellenze, di rilevare altresì un altro dato statistico, dal quale lo zelo, la laboriosità e, dirò pure, l'abnegazione delle E. V. attingono maggiore e più spiccato risalto.

Si ritiene da tutti che dividendo il numero delle sentenze fra i consiglieri che figurano in pianta, ciascuno di essi, non estenda che dalle cinquanta alle cinquantacinque sentenze, cifra, per altro, anch'essa considerevole.

Ma il calcolo, esatto nelle apparenze, non risponde alla realtà, poichè nel corso dell'anno, o per malattie, o per traslo-

camento, o per collocamento a riposo, mancano sempre dai quattro ai cinque consiglieri.

E pertanto, il numero delle sentenze, che sta a carico di ciascun magistrato, varia dalle sette alle otto al mese, senza contare che alcune di esse si riferiscono talvolta a più ricorsi insieme riuniti.

Ed a Voi, Illustre Presidente, è dovuto il maggior merito della intensità del lavoro compiuto, e di questi splendidi risultati. Tutti ammirano l'ardore del vostro zelo, tutti son felici di farvi onore ed orgogliosi di avervi qual loro Capo, maestro e guida.

* * *

In riguardo all'essenza e contenuto giuridico dei ricorsi prodotti, vi parlerò ora dei principi adottati intorno alle questioni di inammissibilità, di competenza e di eccesso di potere, specialmente in relazione alla giustizia amministrativa, di altre quistioni sollevate circa la costituzionalità di leggi, applicate dai magistrati di merito, e di alcune questioni ancora che hanno, in questi ultimi tempi, interessato il mondo giuridico.

Per ciò che riguarda questioni di ammissibilità, trovo opportuno di porre in rilievo come questa Corte (che prima era assai rigorosa, nel dichiarare inammissibili i ricorsi tutte le volte che s'era violata alcuna delle formalità prescritte dagli art. 522 e 528 del Codice di Procedura Civile), sia andata mano mano attenuando questo rigore, ed abbia seguito il principio che si debba aver riguardo più alla sostanza che alla forma, e che sia ingiusto impedire al ricorrente di far discutere il suo gravame, pel solo motivo che non furono osservate formalità di secondaria importanza.

Anche nell'anno testè decorso, la Corte, ispirandosi ai medesimi concetti, ha più volte respinti questi mezzi d'irricevibilità, sulla considerazione che nessun dritto era stato violato e che la formalità non osservata, non era dalla legge prescritta a pena di nullità.

E sono lieto di costatare che sui principî adottati la giurisprudenza non subì alcuna oscillazione; di ciò dobbiamo assai compiacerci; poichè nessuna norma dovrebbe essere meno mutabile di quelle che regolano siffatte materie, che non vanno punto soggette alla evoluzione del pensiero giuridico.

Quando si tratta di sapere dove ed a chi deve notificarsi un ricorso; se la sentenza che s'impugna debba reputarsi o no come accettata, se sian decorsi o no i termini di legge, ben poco, o nulla affatto, l'evoluzione dei concetti individuali o collettivi può avere importanza sulla interpretazione delle leggi, che, dopo tutto, non sono nè ambigue nè oscure.

La Cassazione, infatti, respingendo l'eccezione d'inammissibilità, affermò:

Non essere necessario che col ricorso sia notificato, mediante integrale trascrizione, il certificato del deposito per multa;

Essere ammissibile il ricorso, cui non sia annesso un documento, in esso richiamato e discusso, che era stato prodotto nel giudizio di merito da una parte avversaria, tanto più se questa lo ripresenta innanzi alla Corte di Cassazione e la eccezione di inammissibilità è proposta da altro ricorrente.

Viceversa, la Corte dichiarò improcedibile il ricorso in cui sostanziali formalità di legge siano state violate.

Dichiarò, infatti, inammissibile il ricorso, nel quale i motivi sono esposti semplicemente coll'indicazione degli articoli di legge che si pretendono violati o male applicati.

Ed anche inammissibile il ricorso notificato dall'usciera del Conciliatore, in un Comune ove esistono Corte d'Appello, Tribunale e Pretura, senza che risulti da alcun atto che vi sia stata una ragione legale per servirsi del detto usciere in luogo di un ufficiale giudiziario.

16 febbraio 1918, Finanza-Crisafi.

Del pari, dichiarò inammissibile il ricorso sottoscritto da avvocato che alla data della notificazione non era ancora iscritto nell'albo degli avvocati ammessi al patrocinio presso la

Cassazione, quantunque avesse già ottenuto il decreto della stessa Corte che lo ammetteva al patrocinio.

9 febbraio 1918, Groeningf-Blasucci.

* * *

Passo ad alcune questioni, in tema di competenza.

La giurisprudenza, che nei paesi retti a forma parlamentare, più richiama l'attenzione dei cultori del dritto pubblico, è quella che riguarda la giustizia nell'amministrazione, poichè fondandosi le istituzioni dello Stato sull'avvicendamento dei partiti al governo, è di supremo pubblico interesse che quello cui è affidato il potere, non se ne giovi a suo vantaggio esclusivo e a danno degli altri.

Le nostre leggi, a garentire la giustizia e la legalità nella pubblica amministrazione, hanno creato una vera giurisdizione amministrativa, circondandola del maggiore prestigio e della più alta autorità, e rendendola, così, degna di un grande e libero Stato. Ma su di essa han pur richiamato il Sindacato delle Sezioni Unite della Suprema Corte giudiziaria del Regno, alla quale, come tutti sanno, è assegnato l'altissimo compito di contenere i tribunali speciali nei limiti loro fissati.

Per tal modo, il Governo, nella direzione dello Stato, non può non tener fede costante alle leggi, ed è obbligato ad esercitare il potere solo nel pubblico interesse ed in guisa che, tanto alla maggioranza quanto alle minoranze, sia assicurata eguaglianza giuridica.

Ciò posto, è evidente come nei Governi costituzionali siano tenuti nel maggior pregio, ed assumano la più alta importanza gli studi che versano su questi rapporti della vita nazionale, sia tra lo Stato e le Amministrazioni pubbliche, sia tra queste ed il Paese, tanto per ciò che riguarda la protezione giuridica e civile, dal lato amministrativo e giurisdizionale, quanto in relazione al modo onde fu esercitato il controllo della Corte di Cassazione.

Il quale controllo, mirando, come si è detto, ad impedire ogni usurpazione ed eccesso di potere, viene praticamente ad

esercitarsi, così su quelle facoltà discreitive, di cui il governo è investito nella direzione della cosa pubblica, come sulle decisioni delle autorità amministrative.

Per quanto attiene alla facoltà discrezionale del Governo, questa Corte è stata chiamata a decidere non poche questioni.

Ne segnalerò una che mi pare molto importante, e di cui non fu possibile fare menzione nell'ultimo mio discorso, perchè pronunciata verso la fine di dicembre del 1917.

Le Sezioni Unite affermarono che l'autorità giudiziaria non può sindacare i criteri, coi quali l'Amministrazione pubblica ha proceduto nell'impianto e sistemazione dei locali destinati a pubblici servizi, e nell'impianto e manutenzione degli apparecchi destinati ai medesimi servizi.

Tale sindacato richiederebbe che si statuisse sui criteri di opportunità amministrativa, seguiti dalla pubblica Amministrazione, non solo dal lato tecnico, ma anche da quello finanziario, lo che non si addice alle funzioni dell'autorità giudiziaria, chiamata soltanto a tutelare veri e propri diritti subiettivi, sia pure nei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione.

Gli stessi criteri direttivi informano molte altre sentenze pronunziate nel corso del 1918.

Per ciò che riflette la materia giurisdizionale, non v'è miglior lode per l'alto Consesso amministrativo che il rilevare come contro le sue dotte decisioni, ben rari siano i ricorsi di annullamento, per incompetenza od eccesso di potere, e rarissimi quelli accolti dalla Corte Suprema.

Con sentenza 7 gennaio 1918, pronunciata tra la Società Miniere di Montecatini e Torrigiani, le Sezioni Unite, innovando la giurisprudenza anteriore, hanno stabilito la massima che è inammissibile il ricorso alla Corte di Cassazione, per annullamento della decisione, colla quale una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha dichiarato l'incompetenza della giustizia amministrativa, sull'oggetto della controversia.

Non si può non far piena adesione a questo principio, poichè la legge del 31 marzo 1877 sui conflitti, ha attribuito

alla Corte di Cassazione due forme di Sindacato sulle decisioni delle giurisdizioni speciali, e cioè un potere di annullamento nei casi di incompetenza o di eccesso di potere, un potere di regolamento di competenza, nei casi di conflitti positivi o negativi, fra le giurisdizioni speciali, o fra una di esse e la giurisdizione ordinaria. Or poichè le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, per l'art. 39 della legge 17 agosto 1907, hanno piena potestà di giudicare sulla propria competenza, la sentenza che pronunzia l'incompetenza del giudice amministrativo non è viziata da incompetenza od eccesso di potere, e quindi non può dar luogo al legittimo esercizio del potere di annullamento della Corte di Cassazione.

Un solo ricorso fu accolto, quello cioè riguardante la decisione emanata nella vertenza tra l'Opera di Santa Maria del Fiore, in Firenze, ed il Ministero di Grazia e Giustizia.

Le Sezioni Unite, ancora una volta, affermarono l'importante massima che le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, nel pronunziare sui ricorsi deferiti alla loro competenza speciale, possono conoscere delle questioni di dritto civile preliminari, od incidentali, che la controversia presenta, e quindi possono conoscere della natura giuridica di un ente, anche allo effetto di stabilire a quale organo della pubblica Amministrazione ne spetti la vigilanza o la tutela.

Però se la quarta Sezione del Consiglio di Stato, adita nella forma preveduta dall'art. 25 della legge organica 17 agosto 1907, cioè per accordo fra l'Amministrazione ed il privato o ente interessato, esamina e decide, in merito, la questione circa la natura laica od ecclesiastica di un ente, pronunziando direttamente ed esclusivamente su questo tema, la materia esorbita dalle sue funzioni giurisdizionali. Che nella detta decisione vi fosse eccesso di potere, risultava evidente dal fatto che se fosse passata in giudicato, essa avrebbe statuito, in modo irrevocabile, che l'Opera di Santa Maria del Fiore, come ente ecclesiastico conservato, potesse andar soggetto alla conversione del suo patrimonio immobiliare, in esecuzione della legge 11 agosto 1870, statuizione questa devoluta esclusivamente all'autorità giudiziaria.

* * *

Vi furono poi notevoli sentenze che respinsero eccezioni d'incostituzionalità, sollevate alcune contro decreti-leggi, altre contro disposizioni di regolamenti.

Nella relazione che ebbi l'onore di presentarvi nel decorso anno, segnalai una grave quistione che si andava agitando presso i Tribunali e le Corti, contro l'Amministrazione dello Stato, da militari od impiegati civili, o loro aventi causa, circa il risarcimento di danni per infortuni, in occasione del servizio, indipendentemente dalla pensione privilegiata.

La Cassazione non aveva avuto allora occasione di risolverla, poichè in tutte le cause decise s'era potuta soffermare alla questione assorbente che pregiudizialmente si discuteva, e cioè che trattandosi di fatti dipendenti da disposizioni date dall'Amministrazione, in esecuzione del suo potere discrezionale, l'autorità giudiziaria non aveva competenza a decidere sulla dimanda.

Ora, con parecchie sentenze, la Corte, in conformità dell'avviso da me allora manifestato, ha affermato il principio della piena costituzionalità del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915 n. 1558 e che con la liquidazione della pensione privilegiata, a mente del detto decreto, s'intende completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato civile o militare, qualunque sia il fatto dannoso, che avvenga in servizio od in occasione di esso, in guerra od altrimenti, ed anche se derivi da colpa di Amministrazione diversa da quella da cui l'impiegato dipende.

Altra importantissima sentenza, sullo stesso tema della costituzionalità, fu quella del 10 giugno 1918, nella causa tra Lucernari e Ministero dei Lavori Pubblici.

S'impugnava come incostituzionale il decreto che istituì il Tribunale delle acque pubbliche.

Le Sezioni Unite ritennero che lo Statuto fondamentale del Regno vieta, in modo assoluto, l'istituzione di tribunali o Commissioni aventi carattere straordinario o temporaneo, per

giudicare persone o fatti particolari, ma che tali organi straordinari sono essenzialmente diversi dalle giurisdizioni speciali, cui sono attribuiti poteri ordinari e permanenti di giudizio, su categorie particolari di diritto, rispetto a tutti i soggetti senza distinzioni; e che, pertanto, le giurisdizioni speciali sono istituite validamente per legge, mentre i tribunali straordinari, ai quali si riferisce lo Statuto, sarebbero incostituzionali, anche se creati per legge.

La Corte considerò che una giurisdizione speciale, quale è il Tribunale delle acque pubbliche, come può essere istituita per legge, può esserla anche per decreto-legge, non spettando all'autorità giudiziaria, ma al Parlamento il Sindacato sull'esercizio da parte del Governo, a motivo di urgenza, della potestà legislativa, salvo ratifica degli organi competenti.

* * *

È molto controversa la questione circa la costituzionalità dell'art. 77 del Regolamento sul Notariato 10 settembre 1914, n. 1326, il quale dispone che le copie degli annotamenti mensili ai repertori, che il notaio ha l'obbligo di trasmettere agli archivi, ai sensi dell'art. 65 della legge, debbono pervenire in archivio, non più tardi del giorno 26 del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti.

La Corte di Cassazione di Firenze ed alcune magistrature di merito ne dichiararono la incostituzionalità.

La nostra Corte, con sentenza 28 gennaio 1918, ha invece riconosciuta la piena costituzionalità del detto articolo del Regolamento.

Alla giurisprudenza della Cassazione romana si sono conformate le Cassazioni di Torino e di Palermo:

* * *

Io non potrò certo parlarvi (per quanto si riferisce alle decisioni in merito) di tutte le quistioni importanti che avete decise e che meriterebbero di essere segnalate.

Mi occuperò, invece, di alcune questioni soltanto, di carattere generale, che han richiamata, in questi ultimi tempi, l'attenzione dei giuristi, in riguardo ad esecuzioni di sentenze straniere e ad infortuni sul lavoro.

* * *

L'aumento di separazioni legali fra coniugi, segnalato dai Procuratori Generali di appello nei loro discorsi, quelle consensuali, di fatto, in numero assai più rilevante, che prevalgono nell'alta e media Italia e sono ignorate dalla statistica, le domande di nullità di matrimonio, in aumento anch'esse, spècialmente a Palermo ed in alcuni distretti dell'Italia superiore, rivelano che l'indissolubilità del matrimonio resta, purtroppo, una formula astratta, e che disordini non lievi allentano la compagine della famiglia.

In considerazione di tali fenomeni, negli ultimi anni, è divenuta di primaria importanza la questione che già da parecchio si va agitando nelle Corti d'appello, ed ha avuto eco alla Camera ed in Senato, circa l'abuso della convenzione dell'Aia, da parte di cittadini italiani, che per ottenere il divorzio all'estero, rinunziano alla cittadinanza, salvo a ridomandarla dopo di aver conseguito l'intento.

Coloro che di detta convenzione parlano ad orecchio, non mancano di addossare alla magistratura l'accusa di remissività (come essi dicono) di fronte a siffatte frodi alla legge.

E soggiungono (e questo è vero) che il fatto è tanto più deplorabile, in quanto che il divorzio, per tal modo, diventa un privilegio dei ricchi, che possono recarsi all'estero e sostenere le spese che occorrono a raggiungere lo scopo, facilitati in ciò da legulei specialisti, del luogo, e da apposite agenzie, che han pubblicato e diffuso analoghi prontuari, con relative tariffe, ad uso degli aspiranti al divorzio.

Or è opportuno rilevare come queste accuse di arrendevolezza, che si muovono alla magistratura, non abbiano alcun fondamento, poichè, coll'avere l'Italia preso parte alla conven-

zione dell'Aia, è la convenzione stessa che regular deve il riconoscimento nel Regno delle sentenze straniere di divorzio.

E, pertanto, in base a questa convenzione, non si può mantenere in vigore l'art. 941 del codice di procedura civile, in riguardo a cittadini italiani, col pretesto che abbiano compiuta una frode alla legge, poichè, non potendosi presumere *a priori* la frode, essa non può manifestarsi quando si domanda l'esecuzione della sentenza straniera in Italia, ma solo quando, ottenutane la esecutorietà, si ridomanda la cittadinanza italiana.

Ma allora il magistrato ha già deciso, ed il fatto compiuto non può revocarsi.

E ciò indipendentemente dalla considerazione che l'intervento dell'Italia a detta convenzione costituisce, indirettamente, un riconoscimento vero e proprio dell'istituto del divorzio; lo che importa che non si potrebbe più considerarlo, a termine dell'art. 941, come contrario all'ordine pubblico, o al diritto pubblico interno del Regno.

L'unica indagine che si è creduto di fare legittimamente, e che la magistratura ha fatta, è se il cittadino che ha rinunciato alla cittadinanza, ne abbia poi, col fatto, acquistata un'altra, e se, non avendola acquistata, si possa accordare esecutorietà alla sentenza di divorzio che egli presenti.

La quale indagine fu fatta dalle Corti di appello di Torino e di Napoli, che non vollero dare esecuzione a due sentenze svizzere, sulla considerazione che, se per l'art. 11 del codice civile, basta la rinuncia a far perdere la cittadinanza italiana, l'art. 8 n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, subordina la perdita della cittadinanza italiana all'acquisto di quella straniera ed alla residenza all'estero.

Faccio delle riserve intorno al diritto del magistrato italiano a procedere a siffatta indagine, che implica indirettamente un esame di merito della sentenza straniera, non consentito, a mio avviso, dal succennato art. 941 del codice di procedura.

Così stando le cose, a me pare che l'unico rimedio da usarsi, per mettere argine a queste frodi, stia nel negare il riacquisto

della cittadinanza a chi l'abbia rinunziata, per divorziare all'estero.

Ed a tale proposito, mi è grato di constatare che il nostro Governo è già su questa via, e non ha mai voluto accordarla, in simiglianti circostanze, ma ciò non impedisce che si possa mutare indirizzo, per vicende di uomini e di cose.

Converrebbe che per legge si sanzionasse il divieto. Così si eviterebbero pure i ricorsi degl'interessati al Consiglio di Stato, e non vi sarebbe la possibilità di decisioni contrarie a quelle adottate dal Governo.

* * *

Argomento del più vivo interesse hanno fornito, tanto in sede penale che civile, le discussioni intorno agli infortuni sul lavoro.

La Commissione di statistica e legislazione, della quale ho l'onore di far parte, occupandosi di questa materia, in una delle sue adunanze, espresse il voto che i procuratori generali ne formassero obbietto di particolari notizie nei loro discorsi.

Ne parlerò, quindi, anche in omaggio al voto dell'alto consesso, così dal punto di vista penale, che accennando ad alcune questioni civili che meritano, a mio avviso, speciale attenzione.

E per quanto attiene alla parte penale, dirò che nelle istruttorie dei processi, per infortuni, si debbono non di rado superare le più ardue difficoltà, per mettere in chiaro la colpa delittuosa di impresari e direttori di lavori, che, mentre non avevano adottate le necessarie cautele, per garentire la incolumità degli operai, avevan poi usato ogni mezzo per far apparire, come casuali e dipendenti da forza maggiore, i disastri cagionati dalla loro negligenza.

Ed io, con tutto il cuore, mi compiacchio coi procuratori del Re ed istruttori del Regno delle prove di zelo che continuamente danno, per la scoperta della verità, a favore di sventurati lavoratori, che altro ausilio non hanno per loro che l'avvedutezza della giustizia indagatrice.

La quale attività diligente del P. M. e del giudice inquirente non è mai raccomandata abbastanza, ove si consideri che talvolta le stesse vittime di quegli infortuni credono che nessuna colpa vi sia da parte dei loro padroni, e che una mera fatalità li abbia percossi, mentre, per contrario, lo spirito di lucro, il desiderio di lesinare e la furia di far presto sono le vere cause degli avvenuti disastri.

Ed io son persuaso che la maggior accuratezza sarà sempre usata nell'indagare la vera causa di quei sinistri, affinchè la colpa, ovunque o comunque s'asconda, non resti impunita; ed ho la ferma convinzione che agli uffici d'istruzione non mancherà il concorso illuminato degli ufficiali di polizia giudiziaria e delle competenti autorità, nel fornire i necessari elementi alla scoperta del vero.

Ma v'è il rovescio della medaglia. La cupidigia, da un lato, che spinge a carpire agognate indennità, e la lusinga, dall'altro, in alcuni difensori, di conseguire lauti compensi, sono spesso così trasmodanti, che alla giustizia assai di frequente si ricorre, non già per la restaurazione del diritto offeso, ma a scopo di speculazione e di lucro.

Non è, infatti, raro il caso di chi si studi di prolungare la durata della malattia, per ottenere una maggiore indennità, come opportunamente rilevava l'illustre Procuratore Generale di questa Corte di Appello, nel suo splendido discorso del passato anno.

Ciò non è fatto per portare in giudizio quello spirito di equanimità, al quale ogni istanza dovrebbe informarsi.

E, pertanto, l'accanimento con cui innanzi al magistrato di merito si svolgono alcuni dibattiti, in tema di fatti colposi, non manca di avere la sua ripercussione anche in Cassazione, tuttochè ivi si discuta soltanto del diritto.

Così avviene che si tenti di speculare, con ogni mezzo, ed anche con appassionate arringhe, fin sulla pietà che desta la sciagura dell'infortunato, per farla ingiustamente ed eccessivamente pesare sull'imputato e sul responsabile civile.

È una vera industria che da taluni si va esercitando, da qualche tempo in qua, in base al codice penale ed al civile.

A giudicare dal carattere di quelle discussioni, si potrebbe financo affermare che certe calamità siano desiderate ed aspettate, nella speranza di una larghissima remunerazione in contanti.

Vi è, pur troppo, come una efflorescenza di studiosi della legge Aquilia, nella quale, come si sa, sta scritto: *et levissima culpa venit*. Vi sono gli specialisti della materia dei delitti colposi, dei quasi delitti e delle colpe extra contrattuali.

Veri anatomisti e vivisettori dell'altrui imprevidenza e negligenza, che sanno in ogni fatto trovare la *mala electio* e la *culpa lata*, e nella peggiore ipotesi, la *levis* e la *levissima culpa*; che conoscono, insomma, tutte le più nascoste cause, tutti i più anfrattuosi meandri dell'umana responsabilità.

Questi ricercatori di colpe, che inferiscono, pel più laido tornaconto, su responsabilità non dipendenti da dolo, discreditano la santa missione della giustizia, che non può nè deve permettere eccessi di tal genere, e destano la diffidenza in tutte le cause simiglianti, ed il sospetto, anche, a danno dei veri infelici, di quelli cioè che invocano l'applicazione della legge per una giusta riparazione.

Illimitato soccorso è dovuto alle vittime delle sante battaglie del lavoro, e plauso alle sentenze che impediscono ogni sopruso a danno dei lavoratori, ma siano pur impedita le sfrenate ingordigie di arricchimento, a danno di coloro che non hanno alcuna colpa nella sciagura altrui.

Non può, quindi, senza dolore costatarsi che anche la giurisprudenza delle magistrature di merito, talvolta assai larga ed estensiva, concorra a far apparire più gravi le imperfezioni e le lacune della legge sugli infortuni, e ad inasprire le contestazioni civili.

Vi sono sentenze, infatti, che per avere allargato un po' troppo la portata sociale di alcune disposizioni, han fatto ricadere sulle disposizioni della legge, per altro imperfetta, preconcetti ed errori, che ad essa non possono attribuirsi, e che sono invece veri e propri errori d'interpretazione.

Una delle maggiori questioni riguarda l'art. 7, nel quale manca la definizione dell'infortunio.

Le parole *occasione del lavoro* han dato luogo alla più ampia e forse arbitraria interpretazione. Quest'occasione la si è trovata in casi, in cui mancava qualsiasi nesso tra il fatto ed il lavoro, e financo in risse fra operai, avvenute fuori del luogo del lavoro.

Un'altra questione scottante è quella che riguarda l'abuso della clausola di provvisoria esecuzione, concessa colla sentenza di prima istanza e che rende inutile, con danno dell'istituto assicuratore, il giudizio di appello, e sopprime, a causa della nullatenenza del beneficiato, la garanzia che la legge comune accorda al soccombente.

Nè giova in questi casi alle società assicuratrici di produrre opposizioni a precetto, nella speranza di guadagnare tempo, ed ottenere una giusta riparazione dalla sentenza d'appello, poichè il giudizio di opposizione quasi sempre si chiude prima che sia terminato l'altro sul gravame.

Parecchie di quelle sentenze furono emanate sulla considerazione della necessità urgente degli alimenti, pur non ostante che la domanda giudiziaria fosse stata istituita un anno o due, e qualche volta, parecchi anni dopo dell'infortunio.

E sempre in riguardo agli errori d'indirizzo e di interpretazione, da parte dei magistrati di merito, accennerò ad inchieste ordinate da pretori, ad istanza di operai, dopo molti mesi da che l'infortunio era avvenuto, mentre le dette inchieste, a termine degli articoli 84 e 85 del Regolamento 15 marzo 1904 n. 141, dovrebbero aver luogo nel più breve termine possibile, ed, in ogni caso, entro quattro giorni, dopo ricevuta la denuncia ed il certificato medico.

Si comprende che queste inchieste avvengano immediatamente, ma nessun motivo può giustificare quelle che si eseguono dopo così lunghi ritardi.

Lo scopo della legge è l'accertamento immediato del sinistro, e di assicurare la causa e la natura di esso, il luogo in cui avvenne, ecc. ecc.

Or tutto ciò intanto può farsi, e colla probabilità di buon risultato, in quanto sia possibile interrogare i compagni di lavoro dell'infortunato; il quale scopo, com'è facile compren-

dere, non può più raggiungersi, dopo lungo tratto di tempo, poichè quegli operai, o non sono più reperibili, o hanno perduto il ricordo dell'infortunio, o, ricordandolo, non sono più in grado di dare su di esso notizie esatte e precise.

Un'altra piaga è quella delle tassazioni peritali. Ricordo una circolare rivolta all'autorità giudiziaria dal Ministro di Grazia e Giustizia, colla quale si richiamava all'opportunità (e ben poche volte vi si è badato) di non permettere ai periti di fare studi e monografie voluminose, a vece di semplici e brevi relazioni, e quindi, di liquidare compensi proporzionati alla semplicità del compito peritale, e non all'ingordigia e disonestà con cui spesso si è chiesto, come compenso, una somma maggiore di quella che cadeva in controversia.

In questi ultimi tempi, ad impedire il mercato delle frodi, in materia d'infortuni, il prolungarsi dei giudizi e le grandi spese di perizie giudiziali, si è proposto l'arbitrato medico obbligatorio, che, pel regolamento in vigore, è soltanto facoltativo, e non ha luogo quasi mai, perchè in aperto contrasto degli interessi di coloro, che dal prolungarsi delle liti traggono cospicui guadagni, e non vogliono che finiscano con arbitramenti.

A dimostrare l'opportunità e convenienza dell'arbitrato, si adduce l'esempio di molti paesi di Europa in cui è stato introdotto per tutte le questioni tecniche, circa la natura e durata della malattia, e circa la liquidazione dell'indennità, limitando così la indagine giudiziaria esclusivamente alle questioni che riflettono la sussistenza o meno dell'infortunio, e alla sua derivazione da occasione di lavoro.

Ed in base alla circolare 9 luglio 1914 del Ministero di Grazia e Giustizia, che indica i criteri da adottarsi dall'autorità giudiziaria intorno alla scelta dei periti, nei giudizi di liquidazione delle indennità per infortuni, si propone che siano chiamate, come arbitri, persone competenti, dotate di speciali cognizioni e segnate in apposito albo di tecnici.

Ma più che dall'arbitrato di tre periti, due dei quali scelti dalle parti ed uno dal magistrato, noi vorremmo che quelle questioni si decidessero da un Collegio, con funzioni di Stato.

Per tal modo, assicurati ed assicuratori avrebbero una garanzia sicura della bontà e giustizia delle decisioni, garanzia che manca quando due degli arbitri sono scelti dalle parti, le quali, il più delle volte, intanto li designano, in quanto sono già sicuri del giudizio che daranno.

Contro questa proposta di riforma parziale è insorta la Confederazione del lavoro, la quale fa voti che si modifichi tutta quanta la legge, e si adotti un regime di monopolio, in conformità delle proposte fatte a Milano dal congresso delle rappresentanze del lavoro, nel febbraio 1913.

Or io, pur desiderando che la legge sia modificata, non comprendo perchè non debbano, per intanto, adottarsi quelle misure che abbreviano il corso dei giudizi e sottraggono gli operai alle male arti di chi specula sulla loro sventura, e se ne giova a fine di lucro.

* * *

Delle sentenze che decisero in merito, trovo interessante segnalarne alcune importantissime, per le gravi quistioni giuridiche risolte, e perchè non avevan precedenti in giurisprudenza.

Con la sentenza 15 gennaio 1918, redatta dal P. P., la Corte Suprema ha avuto occasione di esaminare la questione circa gli effetti della trascrizione del precetto immobiliare, se cioè la trascrizione del precetto sia atto di esecuzione, successivo e distinto dal precetto medesimo, e quindi, se compiuta nel termine di 180 giorni, preservi il precetto dalla inefficacia comminata nell'art. 566 cod. proc. civ.

La Corte di Cassazione, riesaminata la questione, tanto discussa in dottrina e giurisprudenza, con analisi dei principî e dei testi, ha affermato la massima che « la trascrizione del precetto su beni immobili non è atto di esecuzione diverso e separato dal precetto; perciò non vale a preservarlo dalla inefficacia, per il compimento di 180 giorni dalla notificazione, quando il creditore non abbia proceduto ad ulteriori atti esecutivi ».

La Corte ha considerato al riguardo, dopo l'esegesi dei testi, che sarebbe contrario alla logica ritenere che nel processo esecutivo, dominato dalla naturale caratteristica della brevità dei termini e della rapida semplicità delle forme, la legge avesse introdotto, con la disposizione dell'art. 566, una strana tolleranza, come quella di concedere che nel centottantesimo giorno possa essere trascritto il precetto, allo scopo poi di aprire l'altro termine di un anno, di cui all'ultimo capoverso art. 1055 cod. civ. prima che diventi necessario procedere ad atti ulteriori.

* * *

Importante decisione in materia successoria, e nuova nella giurisprudenza delle Corti di Cassazione, è quella del 28 gennaio 1918, in causa Minelli-Camerani, estesa pure dal P. P.

Con tale sentenza, la Corte ha ritenuto che « se il testatore istituisce il figlio, o discendente, erede della porzione legittima, e nomina erede della disponibile un estraneo, la quota a costui spettante è la metà dei beni esistenti nella successione, sempre che non debba tale quota essere diminuita per integrare la legittima. Quindi l'erede della disponibile non può pretendere che l'erede della legittima riunisca fittiziamente ai beni esistenti nella successione quelli a lui donati in vita dall'ascendente testatore, per l'effetto di determinare sulla massa, così formata, la porzione disponibile, e consegnare più della metà dei beni ereditari, o anche la totalità di questi ».

La Corte ha osservato che il principio cardinale della piena irrevocabilità delle donazioni (con esonero della riduzione), impera in tutti i rapporti diversi da quello interno familiare, preveduto nell'art. 1001 cod. civile. La disponibile, se il testatore ha figli o discendenti, è la metà dei beni che egli lascia *post mortem*. Tale la regola. L'eccezione può sorgere dalla lesione del diritto dei legittimari, che si verifica quando il testatore abbia fatto donazioni, le quali, aggiunte alle liberalità testamentarie, eccedono la metà di tutti i beni, dei

quali la legge lo obbliga a dar conto (agli effetti della legittima) ai figli o ai discendenti, non già agli estranei. Rispetto agli estranei, eredi della disponibile, l'obbligo del testatore porta solo alla eventuale conseguenza di diminuire il lucro ai medesimi dato sul patrimonio, ma non conduce all'azione di riduzione delle donazioni già fatte ai legittimari.

* * *

Una questione senza precedenti giurisprudenziali, è quella decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 giugno 1918, estesa anche dal P. P., in tema di monumenti ed opere d'arte.

La Corte ha ritenuto che la proprietà degli oggetti d'arte antica, venuti in luce fortuitamente, nel sottosuolo di un terreno privato, appartiene allo Stato, tenuto a corrispondere al proprietario del terreno un equo compenso, nella proporzione stabilita dalla legge. A tale proprietà può rinunciare l'Amministrazione in favore del privato, ma prima della rinuncia e fino a che non avvenga, a costui è vietato di alienare le cose rinvenute. L'Amministrazione, per altro, può riconoscere la illegale alienazione, come una cessione delle ragioni che spettano al proprietario del suolo e liquidare tali ragioni in confronto del terzo.

Il prezzo equivalente alla metà delle cose fortuitamente scavate, ha ritenuto la Corte, si determina in relazione al loro stato nel tempo dello scavo. Perciò, trattandosi di frammenti marmorei, dal cumulo dei quali, dopo liquidate le ragioni del proprietario del terreno, o del suo cessionario, il direttore di un museo dello Stato abbia saputo ricostituire un'opera d'arte di cospicuo pregio, non spetta al privato alcuna azione, per partecipare al nuovo valore conferito agli avanzi rinvenuti.

* * *

Circa l'applicazione dei decreti luogotenenziali sui consumi, molte ed importanti massime sono state adottate dalla Corte, in tema di conflitti.

Oh a quali dolorose riflessioni siamo noi tratti, nell'applicare la legge, in quella delicata e difficile materia, che regola e disciplina la vendita e distribuzione di merci e derrate, e nella quale si scapigliano ed infuriano, come in una tregenda, le passioni più esose e sfacciate!

Nell'amministrare giustizia, la magistratura si avvicina al cuore del paese; e ad esso accostandosi, ne sente tutti gli impulsi, siano essi nobili e generosi, siano egoistici ed antisociali.

Nella infinita serie di questi interessi, che s'intrecciano ed aggrovigliano, e che spiegano tutta la loro influenza, così nelle vertenze civili che nei giudizi penali, noi magistrati abbiamo quotidiana occasione di portare il nostro giudizio sulle più contrarie ed opposte tendenze.

E nella varietà dei rapporti della vita nazionale, a noi, più che a qualunque altro amministratore della cosa pubblica, è data opportunità di scorgere, ora la schietta espressione di carità di patria e di generoso altruismo, ora gl'insidiosi avvolgimenti di chi pone, al di sopra di ogni cosa, il suo particolare vantaggio, ed ha il cuore assolutamente spoglio d'ogni civile virtù.

E pertanto, nell'esercizio del nostro ministero, noi, più che gli altri funzionari dello Stato, abbiamo frequenti occasioni di apprezzare, colle nobili gesta della preparazione ed assistenza civile, il disinteressato spontaneo soccorso di gente benefica, pietosa, filantropica, che nello slancio più puro di ardente carità, stende la mano aiutatrice al profugo, al povero, al derelitto, alla vedova, al pupillo del soldato caduto al fronte, e si moltiplica in opere di patriottismo, di beneficenza, di carezzevole bontà, che fortificano lo spirito di sacrificio e lo fanno saldo e tetragono alla resistenza civile, nel tormentoso periodo anteriore e posteriore alla guerra.

Ma più spesso degli altri funzionari pubblici, noi vediamo altresì di quanto sia aumentata in alcune classi, e non nelle più basse soltanto di bottegai e rivenduglioli, la prava passione del lucro sfrenato e della turpe speculazione, e come quei tristi, per nulla curando la depressione che l'opera loro deleteria produce nel popolo, traggano dalle angustie del paese e dalle

pubbliche ristrettezze, sempre nuove, rinascenti occasioni di maggiori ingordigie e di più disonesti profitti.

Or, se dalla abnegazione e dall'eroismo, di cui dà prova diuturna la gran maggioranza del paese, dalle gesta addirittura sublimi, che in avvenire parranno leggendarie, noi abbiamo ragione di trarre i più lieti auspicî, per l'avvenire glorioso della gente nostra, non possiamo, nel compiere il nostro dovere di magistrati, non sentire nel profondo dell'animo un vivo disgusto verso:

La gente nuova ed i subiti guadagni.

Ma, pur troppo (è doloroso constatarlo) non sarà la nostra voce indignata che varrà ad arginare il grave malanno, dal momento che non valgono le pene applicate dai Tribunali militari ed ordinari, per le frodi nelle forniture, pel commercio col nemico, per l'incetta e nascondimento di merci e derrate, per gli aggioaggi, gli enormi, subdoli, repentini rincari, per le continue, ininterrotte violazioni dei provvedimenti sui calmier e degli altri che riguardano le esportazioni, gli scambi, le importazioni, e tutta la scabrosa materia dei consumi.

È una corsa febbrile, non già soltanto a quei subiti guadagni, che anche ai suoi tempi deplorava il grande Poeta, ma ai lucri smodati, usurari, vertiginosi, ai solleciti, fulminei arricchimenti, allo accumulo di colossali, formidabili patrimoni.

A codesti sfruttatori nefasti delle pubbliche calamità, potrebbero ben appropriarsi le caustiche parole del Venosino, quando ricorda il viscido, piccolo rettile, che s'attacca alla pelle e ne sugge il sangue:

..... quem vero arripuit,

Non missura cute, nisi plena cruoris hirudo.

Sta al Governo ed alle autorità amministrative di adottare saggi provvedimenti, che valgano ad attenuare questa pubblica immensa iattura.

E già provvide disposizioni si sono date contro la malefica genia

Che alle miserie altrui ha il cuor di neve.

Lo Stato si è fatto diretto mediatore tra produttori e consumatori, acquistando i viveri, di sua iniziativa, e vendendoli ai cittadini. Esso ha pur energicamente provveduto alla fondazione di grandi istituti di consumo per i suoi impiegati e salariati. Essi col dare impulso e sviluppo a saldissimi vincoli di solidarietà sociale, hanno altresì il pregio di opporre una diga al dilagare di illecite speculazioni.

Sarà ora, più che mai, dovere della magistratura di applicare rigidamente la legge e di colpire con giusta, ma inesorabile severità, coloro, che sulle disagiate condizioni economiche attuali, ordiscono le loro trame, per gli artificiosi, progressivisti rialzi dei prezzi, nel campo degli approvvigionamenti.

Ed applicando la legge, la Corte in moltissime cause, ebbe occasione di giudicare su queste vere oscenità commerciali, e, nella sua illuminata giustizia, dichiarò:

Che la vendita di pane e paste alimentari a prezzi superiori a quelli stabiliti nel calmiera, costituisce, non già il reato previsto dall'art. 18, ma quello più grave previsto dall'art. 10 del Decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, la cognizione del quale appartiene, non all'Intendenza di Finanza, ma all'autorità giudiziaria.

Sezioni Unite 22 marzo 1918, causa Belloni.

Questa massima, che rettifica l'antecedente più mite giurisprudenza, accolse le conclusioni del mio ufficio, che fu sempre dello stesso avviso, fin da quando, per la prima volta, venne sottoposta la questione all'esame del Supremo Collegio.

In altra sentenza dichiarò: che salvo non occorranmo motivi contingibili ed urgenti di pubblica sicurezza, i quali consiglino un momentaneo divieto di esportazione, il sindaco non può, in via di norma generale, o, peggio ancora, senza limite di tempo e di condizioni, proibire le esportazioni dal territorio comunale di alcune merci o derrate, trattandosi di provvedimenti, che possono esser dati soltanto dal potere centrale governativo, cui spetta di tutelare gl'interessi generali dell'intera popolazione del Regno, in tema di produzione, commercio e consumo dei generi alimentari, e di merci di generale e largo consumo.

13 aprile 1918, causa Pilone.

Questa massima è assai importante, in quanto che i sindaci e specialmente quelli dei paesi di campagna, avevano fatto illegittimo e largo uso della facoltà di emettere divieti di esportazione dal territorio del loro Comune, fuori dei casi consentiti dall'art. 151 della legge comunale e provinciale, con ordinanze, che la Corte di Cassazione ha ora dichiarate illegali.

Molte altre massime potrei segnalare, ma me lo impedisce il lungo tema; dirò soltanto che la vostra provvida giurisprudenza è uno dei maggiori fattori di evoluzione psichica, e nell'indirizzo di questi rapporti commerciali, alimenta nelle masse sentimenti nobili ed elevati.

* * *

Ed ora, prima di finire, mi si consenta di porgere un doveroso tributo di onore alla venerata memoria di Giuseppe Manfredi, pel quale la magistratura, che Egli illustrò, ha sempre nutriti i più caldi sensi di altissimo riguardo e rispettosa ammirazione.

Con lui disparve, non soltanto una delle più belle figure di patrioti del nostro Risorgimento, ma anche quella di un grande magistrato.

Nel parlare di lui brevemente, come lo consente la brevità del tempo, io sono assai dolente che la modesta parola non possa elevarsi alla sua altezza.

Bella e nobile era la persona del Manfredi, ed ispirava rispetto e fiducia; tutti che lo avvicinavano eran lieti di attestargli la devozione che sapeva in loro ispirare.

Le maniere affettuosamente cortesi, che erano la fedele espressione del suo animo bonario, gli avevan creato intorno la più profonda deferenza, la maggiore simpatia. Ma se l'indole era dolce, se mite il carattere, gagliardo ne era il cuore, ed Egli ne diè prova coll'ardore del suo patriottismo.

Preziosi, pertanto, ed eminenti furono i servigi che rese alla causa nazionale, come agitatore politico ed ordinatore.

E fu con la baldanza e la fede dei giovani anni, che si unì.

a quegli ardimentosi che vollero e seppero darci una patria, e più volte pose a rischio la vita, cospirando contro la tirannide e combattendola a viso aperto.

Tutti ricordano la fermezza d'animo che mostrò, nell'assumere il governo dello Stato parmense, quando, dopo Villafraanca, pareva declinasse la fortuna d'Italia.

Egli, che a soli 30 anni aveva acquistata la più grande autorità tra i suoi concittadini, non si preoccupò delle minacce dell'Austria, ed in nome del popolo, assunse il potere e dichiarò la decadenza della dinastia borbonica.

Si deve a lui, se, in quel tempo, Parma si unisse a Modena, e se, quindi, Bologna ne seguisse l'esempio, e si formasse dell'Emilia un solo Stato.

Nella magistratura, il Manfredi non brillò meno che nella politica, per intellettività, coltura ed eloquenza, e vi lasciò luminose tradizioni di sapienza.

Aveva la parola meditata, ma sapeva pur abbandonarsi alla ispirazione, e tutti ricordano la eloquentissima improvvisazione, vibrante di patriottico amore, con cui annunciò al Senato la prima vittoria del Piave.

Fu veramente doloroso che non potesse, pel grave male che lo affliggeva, annunziar pure, dal suo altissimo seggio, la definitiva, irreparabile sconfitta del nostro eterno nemico.

La sua ascensione al più alto posto della carriera giudiziaria ed a quello eminentissimo di Presidente del Senato, seguì tra il plauso, l'ammirazione e la reverenza dell'Alta Assemblea, della Magistratura e del Fòro.

Egli affrontò l'ora suprema con la stessa serenità con cui visse, poichè vedeva nel sepolcro la pace dello spirito, la fine delle gravi sofferenze che lo avevano afflitto negli ultimi anni.

Or di lui sopravviverà la fama,

Che trae l'uom dal sepolcro e in vita il serba.

Egli è fra coloro che la posterità ricorda per le loro benemeritenze:

Quique sui memores, alios fecere merendo.

Eccellenze, Signori,

In questo storico momento, così pieno di avvenimenti e di fati, in cui tutte le energie si son fuse in un sentimento di patrio amore, l'Italia ha saputo dar prova di alta coscienza e delle più grandi virtù.

E l'Alma Madre, non memore soltanto delle passate grandezze, ma fiera ed orgogliosa del valore dei suoi figli, or mira, con volontà pronta ed animo calmo, a più alti ideali ed a più radioso avvenire.

Mira a maggiore grandezza, perchè sa che il retaggio glorioso degli avi, non suscita soltanto nel cuore degli Italiani il legittimo orgoglio di fasti immortali, ma ne educa ed eleva l'anima; onde essi, consci dei loro doveri, vogliono esser degni degli avi ed assicurare alla patria migliori fortune.

E tempo verrà, ne ho fede, che i popoli s'inchineranno di nuovo al suo genio, come un dì, per dirozzare le loro menti e affinare il loro spirito, attinsero da essa la dirittura del pensiero, la civiltà, gli studi.

A quest'opera così grandiosa siamo lieti di concorrere noi magistrati, compiendo l'alta missione di assicurare a tutti l'esercizio dei diritti, e così suscitando nei cuori quei sentimenti di uguaglianza, che affratellano tutti gli ordini sociali nell'amore alla giustizia e nella devozione alla Monarchia, che ci ha condotti all'unità della Patria.

Ed abbiam fede sicura, che se gli Italiani si stringeranno intorno alla Monarchia di Savoia, la civiltà italica risplenderà sempre più nei secoli, come a Roma ed ai suoi figli fu vaticinato dai cieli:

Hic domus Aeneæ cunctis dominabitur oris,
E nati natorum, et qui nascentur ab illis.

Nella certezza che i versi augurali del gran Mantovano siano fatidici alla nostra Italia adorata, io chiedo, signor Presidente, che vogliate inaugurare il nuovo anno giuridico.
